ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI, DISCIPLINA DEGLI AUTOTRASPORTI DI COSE E ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA

Art. 43

Disciplina delle autorizzazioni

Le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi. In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni gia' a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprieta' dei veicoli che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo. Alle imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente, dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di societa' sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni gia' rilasciate alle imprese e societa' originarie. Alle societa' cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di trasporto, sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni gia' rilasciate ai lavoratori autonomi che ad esse si associano. In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario dell'azienda stessa sempreche' abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo. Il cedente non puo' riprendere l'attivita' di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.

Versione in vigore dal 1 agosto 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
Estremi	Legge 6 giugno 1974, n. 298
Titolo	II — Disciplina degli autotrasporti di cose
Capo	II — Trasporti per conto di terzi

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-nazionale-degli-autotrasportatori-di-cose-per/art-43-disciplina-delle-autorizzazioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it